



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021".

Repertorio atti n. 66 /CSR del 28 aprile 2022

### **LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 28 aprile 2022:

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

VISTO l'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo "Allegato A" che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;

VISTA la legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art 1, comma 528 prevede lo stanziamento di una quota non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. n. 23818 del 15/10/2021 avente come oggetto: focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Europa e circolazione di virus HPAI in Russia e Mongolia nelle aree di migrazione degli uccelli acquatici selvatici verso i siti di svernamento europei; focolaio di influenza aviaria H5N1 a bassa patogenicità (LPAI) in provincia di Ferrara. Indicazioni operative per l'attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del Ministero della salute prot. n. 24347 del 22/10/2021 avente come oggetto: focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in Provincia di Verona. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale;

VISTA la nota del Ministero della salute prot.n. 27237 del 22/11/2021 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. n. 29811 del 18/12/2021 e relativo Allegato 2 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR;

CONSIDERATO che per gli imprenditori del settore avicolo, che sono stati colpiti dalle misure di contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, è necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e da altre tipologie di danno indiretto;

RITENUTO che occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa;

VISTO lo schema di decreto in titolo, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. prot. n. 140115 del 25 marzo 2022;

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 5165 del 31 marzo 2022;

VISTA la nota inviata via mail in data 11 aprile 2022, con cui il Coordinamento regionale all'esito della consultazione telematica delle Regioni e delle Province autonome, tenutasi in data 7 aprile 2022, ha trasmesso gli emendamenti di modifica all'articolato dello schema di decreto in questione, proposti da alcune regioni;

VISTA la successiva nota di diramazione DAR prot. n. 5940, in data 12 aprile 2022, con cui sono stati trasmessi i suddetti emendamenti regionali al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali chiedendone una valutazione ed un'eventuale modifica dello schema di decreto ministeriale in oggetto;

VISTO il nuovo schema di decreto, sulla base delle richieste emendative regionali, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. prot. n. 187100 del 27 aprile 2022 e diramato con nota DAR prot. n. 6659 del 27 aprile 2022;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 7869 del 28 aprile 2022, con cui ha trasmesso le osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato sul provvedimento in esame e la successiva nota di diramazione DAR prot. n. 6747 del 28 aprile 2022;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta in cui la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso avviso favorevole all'intesa, condizionata all'accoglimento di emendamenti, trasmessi per via telematica (All. 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, sul provvedimento pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. prot. n. 140115 del 25 marzo 2022 e diramato con nota DAR prot. n. 5165 del 31 marzo 2022:

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

#### SANCISCE INTESA

ai sensi, dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario

Cons. Saverio Lo Russo

Il Presidente

On. Mariastella Gelmini



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
22/68/SR18/C10

28.04.2022

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE  
INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE ITALIANE, CHE HANNO  
SUBITO DANNI INDIRETTI DALLE MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE ALLA  
MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI VIVI NEL PERIODO 23  
OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2021**

*Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,*

*Punto 18) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza esprime avviso favorevole all'intesa, condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

**Articolo 3, comma 4**

DOPO LE PAROLE "sottoscrizione di polizze assicurative"  
ELIMINARE "agevolate"

**Articolo 5, comma 2**

DOPO LE PAROLE "(...) nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021"  
INSERIRE "decurtati delle voci di cui all'art. 3 comma 4.

**Articolo 6**

DOPO IL COMMA 1,

INSERIRE NUOVO COMMA "In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall' art. 3 comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. In tal caso contestualmente alla documentazione prevista all'art 5 comma 4 alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante."

**TABELLA A**

INSERIRE gli interventi ammessi previsti dall'art. 3, comma 1, di cui alle seguenti lettere:

- f) "soppressione delle pollastre",
- k) "perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento"
- m) "riduzione attività macellazione/trasformazione, classificazione ed imballaggio uova";

**Articolo 5, comma 4**

ULTIMO CAPOVERSO "inerenti il mancato guadagno delle singole imprese, per le fattispecie elencate dal punto 9 al punto 12"

VERIFICARE NELLA TABELLA A gli interventi si fermano al numero 9.

Roma, 13 aprile 2022